

Allegato "A" all'Atto Raccolta n. 2415

S T A T U T O

DELLA "FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE DI CAGLIARI ENTE DEL TERZO SETTORE"

TITOLO I

Denominazione, sede:

ART. 1° (Denominazione della Fondazione).

E' costituita la "**FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE di CAGLIARI ENTE DEL TERZO SETTORE**",

con denominazione abbreviata "**FONDAZIONE IRRM ETS**", persona giuridica privata già "**IPAB ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE**".

La fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore, è regolata dalle norme del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e risponde allo schema giuridico della Fondazione, disciplinato dal Codice Civile.

Si uniforma, altresì, alle disposizioni in materia di riordino del servizio del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla Legge 328, del 8 novembre 2000, al D.Lgs. 207 del 4 maggio 2001, della legge Regionale del 23.12.2005 e del regolamento di attuazione della Regione Autonoma della Sardegna del 22.07.2008 n.3.

ART. 2 (Sede della Fondazione).

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Cagliari, in Via San Giorgio n. 8, e persegue le proprie finalità in ambito sia regionale che nazionale.

La Fondazione, nell'ambito territoriale della Regione Sardegna e, in generale, dell'intero territorio nazionale, potrà provvedere, all'istituzione di sedi operative secondarie.

TITOLO II

Origine, scopi e mezzi della Fondazione:

ART. 3° (Origine della Fondazione).

La Fondazione trae la propria origine da numerose disposizioni testamentarie e donazioni di immobili, alcune delle quali in data remota, con configurazione di IPAB.

Ai sensi della legge 328, del 8 novembre 2000, al D.Lgs. 207, del 4 maggio 2001 e successivo regolamento attuativo regionale, l'IPAB "ISTITUTI RIUNITI DI RICOVERO MINORILE" si è trasformata in persona giuridica privata e sarà soggetta alle disposizioni di cui agli artt. 14 e segg. del C.C. ed al presente statuto.

In conformità alla sua origine e tradizione, l'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica e della libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costitu-

zione.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore.

A loro la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

ART. 4° (Scopi della Fondazione).

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha lo scopo di offrire servizi sociali, educativi, formativi, assistenziali e sanitari.

La Fondazione **non persegue fini di lucro**.

La Fondazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (Art. 5, lettera a), D.lgs. 117/2017);

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (Art. 5,

lettera c), D.lgs. 117/2017);

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5, lettera d), D.lgs. 117/2017);

d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Art. 5, lettera i), D.lgs. 117/2017);

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Art. 5, lettera k), D.lgs. 117/2017);

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Art. 5, lettera l), D.lgs. 117/2017).

La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

Per il raggiungimento dei suddetti fini la Fondazio-

ne, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può:

- ospitare nelle strutture immobiliari in patrimonio, per libera scelta degli interessati o per casi di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza, persone di entrambi i sessi.
- effettuare il servizio mensa rivolto a categorie determinate di soggetti, compresi i beneficiari delle proprie attività, quali:
- studenti e dipendenti di enti pubblici e/o privati, anche attraverso apposite convenzioni;
- attuare le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi culturali, educativi, formativi, socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.
- promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con le amministrazioni locali e con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
- stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;
- sottoscrivere accordi di programma, costituire o

aderire a fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza della Fondazione;

- valorizzare l'opera del volontariato;
- accettare la rappresentanza e/o l'amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio-assistenziali-sanitarie ed eventualmente il loro assorbimento;
- promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
- provvedere ad interventi di carattere eccezionale, previa specifica delibera del Consiglio di Amministrazione (Cooperative di lavoro o altre Associazioni), mediante negozi giuridici di locazione, affitto o comodato;
- svolgere le attività di cui al presente articolo direttamente o per interposti soggetti.

La Fondazione, inoltre, può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività generali sopra descritte, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di in-

teresse generale.

L'Organo deputato a individuare le attività diverse che la Fondazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione, che nei documenti di bilancio e di esercizio ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

La Fondazione nello svolgimento della propria attività può avvalersi di volontari ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività nella Fondazione in modo non occasionale.

ART. 5° (Patrimonio della Fondazione)

Il patrimonio della Fondazione è indeterminato ed è comprensivo dei propri beni mobili e immobili, di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

Esso è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale.

In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione o alienazione finalizzata al perseguimento degli scopi istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

ART. 6° (Mezzi finanziari della Fondazione).

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici, privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti

alla Fondazione;

d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;

e) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impegnate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

TITOLO III

Organi Amministrativi della Fondazione.

ART. 7° (Organi della Fondazione).

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione, formato:

- dal Presidente;
- da un Vice Presidente;

- dai Consiglieri.

b) L'Organo di Controllo (Sindaco Unico).

L'Organo di Controllo è composto da un unico membro (c.d. "Sindaco Unico"), che è nominato dal Consiglio di Amministrazione, è scelto tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali e dura in carica per 3 (tre) esercizi, rinnovabili.

Al Sindaco Unico si applicano le norme previste all'art. 30 C.T.S.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, C.T.S., la revisione legale dei conti.

Il Sindaco, che sarà sottoposto agli stessi vincoli di partecipazione alla vita della Fondazione previsti per i membri del Consiglio di Amministrazione, controlla la correttezza nella tenuta dell'impianto contabile e amministrativo e negli adempimenti e scadenze fiscali. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché' sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Predisponde una relazione annuale in occasione

dell'approvazione del bilancio consuntivo.

c) Revisore Legale dei Conti.

Nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, C.T.S., salvo che l'incarico venga affidato al Sindaco Unico, il Consiglio di Amministrazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti (c.d. "Revisore Unico) il quale dura in carica per 3 (tre) esercizi.

ART. 8° (Consiglio di Amministrazione - durata - rinnovo - decadenza)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, incluso il Presidente e il Vice Presidente.

I Consiglieri sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione, che mantiene sempre la sua capacità operativa grazie alla presenza della maggioranza dei membri.

Ciascuno dei membri dura in carica cinque anni dalla data del proprio insediamento con delibera del C.d.A. e comunque fino alla sua sostituzione.

Tutti i membri dovranno essere scelti tra le persone che si sono distinte nella comunità per le loro capacità, per il loro operato nel campo del sociale no profit e per ineccepibile rettitudine, nonché per disponibilità a prestare il proprio operato nell'e-

sclusivo interesse della Fondazione.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Essi possono essere riconfermati senza interruzione più di una volta.

Il Presidente, che non potrà essere rieletto per più di tre volte consecutive, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, con delibera adottata non prima dei sei mesi e non oltre i quattro mesi prima della data di scadenza.

Il Vice Presidente decade comunque contemporaneamente al Presidente e nella seduta di elezione del nuovo Presidente si provvederà anche alla nomina del nuovo Vice Presidente.

Al Presidente sarà riconosciuta un'indennità' di carica.

Il Vice Presidente e i Consiglieri svolgono la loro attività gratuitamente, salvo che vengano loro affidati specifici compiti per i quali potranno ricevere un emolumento che dovrà essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e

alle specifiche competenze di ciascun componente del

C.d.A.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante sarà sostituito dal C.d.A. della Fondazione e rimarrà in carica fino alla naturale data di scadenza del consigliere dimissionario o comunque sostituito.

ART. 9° (Compiti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica della gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) nomina il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra uno dei propri consiglieri, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi;
- b) approva il bilancio previsione annuale e la relazione programmatica;
- c) approva il bilancio consuntivo annuale, secondo quanto disposto dall'art. 13 CTS, e la relazione morale e finanziaria;
- d) delibera le modifiche dello statuto, come stabi-

lito dall'art. 22 del presente statuto;

e) predisponde ed approva i piani ed i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

f) approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, il regolamento di organizzazione e contabilità ed i regolamenti amministrativi necessari.

g) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;

h) delibera le modifiche patrimoniali, la vendita o l'acquisto di beni immobili;

i) adotta i regolamenti interni della Fondazione e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

i) nomina il Segretario della Fondazione;

j) approva la dotazione organica della Fondazione.

ART. 10° (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna obbligatoriamente almeno tre volte all'anno.

Una prima volta per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Una seconda volta per l'approvazione delle linee generali programmatiche; la verifica dell'attività svolta dalla Fondazione in relazione ai propri scopi; le indicazioni delle priorità e degli obiettivi

per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nelle Comunità locali.

Una terza volta per l'approvazione del bilancio preventivo.

Si raduna altresì in via straordinaria, dietro invito del Presidente, per deliberare su tutti gli oggetti che rientrano nelle proprie competenze e, in particolare, per:

- definire obiettivi e programmi ed indicare le relative priorità;
- emanare direttive di carattere generale;
- adottare provvedimenti attribuiti alla competenza dell'organo di governo della Fondazione da specifiche norme di Legge.

ART. 11° (Convocazione adunanze)

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, anche tramite mezzi informatici, firmato dal Presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

L'invito deve essere recapitato al domicilio degli Amministratori almeno tre giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni

d'urgenza.

Sempre per motivazioni di urgenza il Consiglio di Amministrazione, con la presenza di tutti i componenti e per decisioni unanime dei Consiglieri, può decidere la trattazione di argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 12° (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assolu-

ta degli intervenuti, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazioni di beni immobili, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario, sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze.

ART. 13° (Decadenza della carica).

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo tre assenze anche non consecutive nel corso dell'anno solare a meno che non si tratti di assenze determinate da gravi motivi di salute e familiari purché non superino i 60 giorni anche non consecutivi e vengano segnalate contestualmente all'insorgere dell'impedimento;
- quando l'assenza ha fatto venire meno il numero legale in uno dei tre consigli obbligatori previsti dallo statuto ad esclusione delle assenze per gravi motivi di salute e familiari;
- per i motivi stabiliti dal regolamento;
- per dimissioni;
- per comportamenti contrari alle finalità della Fondazione;

- per essersi trovati nella condizione di inquisiti e rinviati a giudizio;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità per- ché si sono trovati nelle condizioni previste dall'art. 2382 C.C.

Sono invece cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o rego- lamentarie;
- il compimento degli atti che rechino danni al pa- trimonio e al buon nome della fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Ammini- strazione a maggioranza assoluta, su iniziative di chiunque.

ART. 14° (Copertura assicurativa degli Amministrato- ri).

La Fondazione, per tutelare se stessa ed il proprio Consiglio di Amministrazione, provvede a stipulare una polizza assicurativa per la copertura da respon- sabilità civile, patrimoniale, amministrativa, con- tabile e formale per danni involontari cagionati a terzi, allo Stato e alla pubblica amministrazione in genere, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge l'Amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

TITOLO IV

Presidente della Fondazione:

ART. 15° (Attribuzioni e compiti del Presidente della Fondazione)

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liste, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

Il Presidente esercita l'alta sorveglianza inerente alle funzioni di direzione politica dell'Ente, promuove le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, verifica l'esecuzione delle medesime e delle direttive generali impartite.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega ed in caso di urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di

Amministrazione.

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

ART. 16° (Vice Presidente della Fondazione)

Il Presidente nomina tra i consiglieri il Vice Presidente che assume i compiti di Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

In caso di assenza o impossibilità ad esercitare la carica da parte del Presidente e del Vice Presidente, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina.

TITOLO V

Regolamenti interni vari

ART. 17° (Regolamenti interni della R.S.A. del C.D.I. - C.D.A. e dei mini alloggi protetti per anziani).

In appositi regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con lo statuto medesimo, l'erogazione dei servizi e delle prestazioni di competenza della Fondazione.

Detti regolamenti disciplinano in particolare l'ammissione, la permanenza e le dimissioni degli ospi-

ti, le norme di comportamento degli ospiti stessi e dei parenti.

Nei citati regolamenti sono disciplinati, inoltre, gli orari e le modalità delle visite agli ospiti da parte di parenti e conoscenti.

ART. 18° (Regolamento organico del personale dipendente).

In apposito regolamento organico del personale dipendente interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con le Leggi Italiane ed Europee, i contratti nazionali di categoria, relativamente ai diritti, ai compiti ed ai doveri di tutto il personale dipendente, reclutato con le modalità indicate dalle leggi vigenti secondo le necessità stabilite dalla Dotazione Organica approvata dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

Disposizioni finali

ART. 19° (norme di chiusura).

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

E' compito del Consiglio di Amministrazione della Fondazione redigere i bilanci.

Il bilancio consuntivo annuale dovrà essere approva-

to entro il 30 aprile dell'anno successivo; quando particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno.

Allo stesso dovrà essere allegata la relazione sulla gestione in conformità all'art. 2428 del C.C. e la relazione del revisore dei conti in conformità all'art. 2429 del C.C.

Il bilancio preventivo annuale dovrà essere approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente e allo stesso deve essere allegata la relazione programmatica.

Eventuali utili e avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Una copia del bilancio Preventivo e Consuntivo, con tutti gli allegati, dovrà essere depositata presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 20° (Trasformazione, devoluzione patrimoniale)

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli

art. 27 e 28 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che procederà allo scioglimento dell'Ente ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 21° (economicità efficienza trasparenza) .

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi di competenza del Presidente della Fondazione è improntata a criteri di economicità, di gestione, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza.

ART. 22° (Modifiche statutarie) .

Ogni eventuale e futura modifica statutaria è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi e con i quorum di cui al presente statuto, nonché nel rispetto della disciplina di cui al D.lgs. 117/2017.

ART. 23° (disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme in materia di Enti del Terzo Settore, in particolare la L. 6 giugno 2016 n. 106 e il D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Firmato: Antonio Pitea

" : Dott. Federico Pavan Notaio